



TRIBUNALE DI PORDENONE

Prot. n. 1415/25

Prov. n. 60/25

Oggetto: proroga della sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP ex art. 175-bis, comma 4, c.p.p.

Il presidente del tribunale di Pordenone,

sentiti il presidente della Sezione Penale e il MAGRIF per il settore penale,

osserva:

l'art. 1, comm1 1 e 2, Decreto del Ministero della Giustizia 27 dicembre 2024 n. 206, modificando l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che: "1] Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2] Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V titolo IX e di cui al libro VI, titoli 11, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di penale procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche";

l'art. 1, comm1 e 4, D.M. n. 206/2024 prevede inoltre che: " 1] Sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 4] Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale"

la normativa richiamata prevede, pertanto, che dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

a causa delle disfunzionalità riscontrate nell'utilizzo di APP, con precedente provvedimento ex art. 175-bis, comma 4, c.p.p., è stata disposta la sospensione sino al 30 giugno 2025 dell'utilizzo dell'applicativo, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI, Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale;

il presidente della Sezione Penale, anche quale coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP, e il MAGRIF hanno sollecitato la proroga della sospensione poiché, malgrado le migliori intervenute, permangono numerose criticità nell'utilizzo di APP, segnatamente:

1. lentezza complessiva del sistema, incompatibile con la digitalizzazione degli atti nel corso dell'udienza;
2. impossibilità di formare il fascicolo per il dibattimento da parte del pubblico ministero, specie per i giudizi celebrati con rito direttissimo;
3. impossibilità di espellere atti o documenti dal fascicolo per il dibattimento qualora dichiarati superflui o inutilizzabili;
4. impossibilità di espellere gli atti del fascicolo delle indagini preliminari, dopo la celebrazione dell'udienza preliminare o predibattimentale;
5. impossibilità per il giudice di selezionare, rispetto a eventuali produzioni documentali effettuate dalle parti, i soli documenti che intende acquisire e utilizzare;
6. ritardi nel caricamento di dispositivi di sentenze e/o di sentenze contestuali che aggravano i tempi delle camere di consiglio e, a cascata, delle udienze;

permane inoltre la prassi da parte degli interessati di effettuare produzioni documentali in formato cartaceo nel corso dell'udienza;

alla luce di quanto rilevato, l'utilizzo esclusivo di APP causa un rallentamento dell'attività processuale, con pesanti ricadute sul piano dell'efficienza e della qualità del servizio e della durata dell'udienza: con conseguente dilatazione dei tempi di definizione degli affari penali e necessità di riprogrammare il ruolo delle udienze – ciò che risulta in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR;

si ricorda, allora, che l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica;

per altro aspetto, è il caso di ribadire che il ricorso alle modalità analogiche non configura alcuna nullità degli atti, dal momento che le nullità in tema di forma e di sottoscrizione dei documenti sono quelle tassativamente elencate agli artt. 110 e 111 c.p.p.;

P.Q.M.

visto l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p.,

sospende

fino al 31 dicembre 2025 l'utilizzo esclusivo del programma APP, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna, sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale e ai riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato), restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai fascicoli iscritti al Mod. n. 44;

richiede

al MAGRIF del settore penale di comunicare periodicamente, come sinora fatto, lo stato di funzionamento di APP;

dispone

che il provvedimento sia comunicato:

alla Presidente della Corte d'Appello di Trieste;

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;

al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;

alle Cancellerie del Dibattimento e dell'Ufficio GIP-GUP;

alla RID per il settore penale della Corte d'Appello di Trieste;

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone;

alla Presidente della Camera Penale di Pordenone;

al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati

dispone

infine che il provvedimento sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Pordenone.

Pordenone, 18 luglio 2025

Il presidente del tribunale
dott. Rodolfo Piccin

